



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **53** del **30-09-2017**

OGGETTO:RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART.24 D. LGS. 19/8/2016 N.175 E SS.MM.II.;

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Settembre con inizio alle ore 11:10 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

| N° | Cognome e Nome | Carica | Presenze | N° | Cognome e Nome | Carica | Presenze |
|----|------------------------|-------------|----------|----|------------------------|-------------|----------|
| 1 | CAVALLONE FRANCESCO | SINDACO | Assente | 10 | SPOLZINO NICOLA | CONSIGLIERE | Assente |
| 2 | LOMBARDI GELSOMINA | ASSESSORE | Presente | 11 | DI DOMENICO ANGELA | CONSIGLIERE | Assente |
| 3 | GIORDANO LUIGI | ASSESSORE | Presente | 12 | FARINA OLGA | CONSIGLIERE | Presente |
| 4 | LOPARDO ANTONIO | ASSESSORE | Presente | 13 | SANTARSIERE ANTONIO | CONSIGLIERE | Presente |
| 5 | GAROFALO VINCENZO | ASSESSORE | Presente | 14 | COLUCCI GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Assente |
| 6 | FERRARI DOMENICA | ASSESSORE | Presente | 15 | GALIANO MICHELE | CONSIGLIERE | Assente |
| 7 | SANTORIELLO MICHELE | CONSIGLIERE | Presente | 16 | CARDANO LUIGI | CONSIGLIERE | Assente |
| 8 | GALLO ELENA | CONSIGLIERE | Presente | 17 | SPINELLI ANTONIO | CONSIGLIERE | Assente |
| 9 | STABILE MARIA | CONSIGLIERE | Presente | | | | |

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 7

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del T.U.S.P.;

2) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 2 e 3, T.U.S.P.;

3) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

4) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.P.S. (precedenti categorie elencate);
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le motivazioni per le quali la partecipazione seguente deve essere mantenuta, in quanto il servizio reso rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TUSP, ed inoltre vengono rispettate le condizioni di cui all'art. 20, comma 1, T.U.S.P.:

– società CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le motivazioni per le quali la partecipazione seguente deve essere mantenuta, in quanto il servizio reso rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di un servizio di interesse generale a norma dell'articolo 4 comma 2 del TUSP, ed inoltre trattasi di società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi

d'Azione Locale (art. 4, co. 6 del TUSP) per le quali non sussiste l'obbligo di alienazione anche se nel caso specifico non vengono rispettate le condizioni di cui all'art. 20, comma 1, T.U.S.P.:

– società GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO LA CITTA' DEL QUARTO PAESAGGIO S.C. A R.L.;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le motivazioni per le quali le partecipazioni seguenti sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto mediante la messa in liquidazione:

– società V. D. & B. S.P.A.;

– società IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

RICHIAMATA la relazione sul piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, del 31/3/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni:

– società CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.;

– società GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO LA CITTA' DEL QUARTO PAESAGGIO S.C. A R.L.;

che siano mantenute;

3. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni:

– società V. D. & B. S.P.A.;

– società IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

che siano poste in liquidazione;

4. che i servizi ed uffici comunali competenti attivino prontamente le procedure:

occorrenti per la realizzazione dei procedimenti di razionalizzazione e messa in liquidazione di cui sopra;

5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;

7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Vice Sindaco, avv. Luigi Giordano, relaziona che secondo l'articolo 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute. Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società: Consac Gestioni Idriche SpA, con una quota del 0,08%; V.D. & B. SpA, con una quota del 2,80%; Irno Sistemi Innovativi SpA

in liquidazione, con una quota del 1,233%; Gruppo di Azione Locale Vallo di Diano la Città del quarto paesaggio S.c. a r.l., con una quota del 0,325 %. Per completezza, si precisa che il comune, oltre a far parte della Comunità Montana del Vallo di Diano, partecipa ai seguenti Consorzi: Centro sportivo Meridionale Bacino Salerno 3, con una quota del 2,90%; Autorità di Ambito Sele, con una quota del 0,68 %; Asmez, con una quota del 0,25 %. L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non sono oggetto del presente Piano. In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TUSP).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La Consac Gestioni idriche SpA è partecipata al 0,08 %. La Società è stata costituita nel 2004, a totale capitale pubblico, e dal 2/12/11 (vedi delibera di CC n. 30) rappresenta il gestore idrico integrato del Comune di Sala Consilina (dal 1/4/11 nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano). La società è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale"; risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori; vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro. Considerato i dati di bilancio della società e che comunque, la stessa ha chiuso l'ultimo esercizio con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Vi è poi la V.D. SpA che è partecipata al 2,80 %. La società è stata costituita nel 2001, a parziale capitale pubblico, e si occupa del coordinamento ed attuazione del patto territoriale relativo all'area definita dai territori dei Comuni partecipanti, quale strumento di sviluppo economico ed occupazionale dell'area. La società non risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società partecipate in quanto ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori; vanta un fatturato medio, dell'ultimo triennio, inferiore ai 500.000 euro annui. Inoltre l'ultimo Bilancio depositato al Registro Imprese risulta quello del 2011. L'amministrazione, pertanto, intende terminare quanto prima l'esperienza gestionale della VD & B S.p.A. La volontà è di mettere in liquidazione l'azienda, e pertanto si è in attesa della convocazione dell'assemblea. In caso contrario il Comune di Sala Consilina procederà alla liquidazione delle azioni possedute.

La Irno Sistemi Innovativi SpA è partecipata al 1,233 %. La Società è stata costituita nel 2005, a parziale capitale pubblico, e si occupa dell'attività di elaborazione e gestione di progetti, programmi complessi e sistematici finalizzati all'ottimizzazione gestionale dei servizi pubblici. La società è retta da un amministratore e dispone di 2 (due) dipendenti al 31/12/15. La società non risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società partecipate in quanto vanta un fatturato medio, dell'ultimo triennio, inferiore ai 500.000 euro annui, ed in quanto è in perdita negli ultimi 5 esercizi. L'amministrazione, pertanto, intende terminare quanto prima l'esperienza gestionale della Irno Sistemi Innovativi SpA. In realtà il processo di razionalizzazione è già in corso in quanto la società è in liquidazione dal 23/12/2011, e, pertanto, al termine della procedura di liquidazione sarà cancellata dal registro delle imprese.

Infine il Gal Vallo di Diano Scarl è partecipato al 0,325 %. La Società è stata costituita nel 2010, a totale capitale pubblico, al fine di ottenere finanziamenti per le attività imprenditoriali e per il coordinamento e l'attuazione dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, e dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013. Pertanto anche se la società non risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società partecipate, la

partecipazione sarà mantenuta fino al completamento del relativo progetto, possibilità prevista dall'art. 4, c. 6 del TUSP.

Pertanto conclude leggendo la proposta che invita il Consiglio ad individuare specificatamente le seguenti partecipazioni società CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. e società GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO LA CITTA' DEL QUARTO PAESAGGIO S.C. A R.L che si propone di mantenere ; e di individuare altresì specificatamente le partecipazioni società V. D. & B. S.P.A. e società IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE che si propone siano poste in liquidazione.

Si dà atto che nel corso dell'intervento del Vice sindaco sono entrati i consiglieri Luigi Cardano, Nicola Spolzino e Angela Di Domenico . I consiglieri presenti in aula sono pertanto 13.

Il consigliere comunale Luigi Cardano riferisce che alcune amministrazioni vicine non hanno aderito mai al Consac e gli risulta che molti altri comuni lo stanno abbandonando facendo leva sulla giustizia. Ritene che il Consorzio Consac sia stato inserito con lo scopo di fare degli investimenti. Ad oggi quegli investimenti non ci sono stati. Osserva che c'è un'unità che gira con un furgoncino sul territorio cercando di intervenire quando gli è possibile. Ritene che all'epoca della decisione di aderire o vi sia stato un interesse ad entrare nel Consorzio con promesse di posti di sottogoverno o di posti di lavoro oppure vi sia stata un'imbecillità amministrativa il che è ancora peggio.

Il consigliere comunale Elena Gallo invita il consigliere ad un maggiore rispetto del ruolo Consiglio.

Il consigliere comunale Luigi Cardano dà atto di riferire cose avvenute in passato, anzi ricorda che anche il consigliere Elena Gallo era contro l'adesione al Consac come si può verificare dai verbali dell'epoca. Ritene che dalle fatture emesse dal Consac risulti come vi sia stato un notevole incremento dei costi dei consumi di acqua. Ricorda che Sala è fornitrice di acqua e che è più che autosufficiente. Ribadisce che l'adesione al Consac sia stata giustificata da investimenti sul territorio che non si sono realizzati. Anche gli interventi di manutenzione non sono tempestivi per una carenza di personale. Esperienze vissute da aziende sue clienti tratteggiano un quadro poco efficiente , considerato che alcuni interventi richiesti con urgenza sono avvenuti soltanto dopo ore di attesa. Ritene che questo discorso sulle partecipate e sulle partecipazioni sia solo fumo negli occhi. Come ad esempio il GAL che a suo parere ha prodotto meno di zero. Chiede quale azienda abbia beneficiato di finanziamenti prodotti dal GAL.

Il consigliere comunale Gelsomina Lombardi ritiene che ci siano state aziende del territorio che abbiano tratto beneficio dall'attività del GAL.

Il consigliere comunale Luigi Cardano chiede con certezza quali siano queste aziende.

Il consigliere comunale Vincenzo Garofalo ribadisce che l'adesione all'ATO idrico è un obbligo di legge. Sottolinea che quei comuni che non hanno ancora aderito si trovano ad affrontare gravi disagi.

Si dà atto che entra il consigliere Michele Galiano. I consiglieri presenti in aula sono pertanto 14.

Il consigliere comunale Luigi Giordano ricorda che dagli anni 80 questo Comune fa da bay pass dell'acqua che arriva da Montesano sulla Marcellana e che poi viene introdotta in rete per fornire

altri Comuni. Certamente il servizio svolto dalle società individuate dall'Ambito Territoriale Ottimale, in questo territorio Consac in altri la Gori ,è importante. Ricorda che la Consac ha previsto un investimento di 1 milione di euro per l'adeguamento dell'impianto di depurazione di San Giovanni. Così come è previsto l'adeguamento del depuratore Macchia dell'Aspide. Certamente vi è il problema nel Comune di Sala degli interventi sulla rete idrica anche se la Consac ha eseguito comunque numerosi adeguamenti delle reti sul territorio salese in questi anni di gestione.

Il consigliere Michele Galiano ricorda che il passaggio alla Consac avvenne sotto la gestione del Sindaco Gaetano Ferrari ed il patto prevedeva un ammodernamento degli impianti a carico della società. Sottolinea una scarsa trasparenza della società in merito alla gestione ed alle assunzioni. Poiché è una società partecipata invita anche questo Ente a verificare ed adoperarsi per una maggiore trasparenza della società. Occorre verificare se gli obblighi all'epoca assunti dalla Consac siano stati a distanza di tempo rispettati. In merito alle tariffe rileva che ci sono degli scostamenti importanti che generano tariffe abnormi.

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere ricorda che nel riscontro ad una precisa sua interrogazione la Consac abbia elencato l'attività svolta sul territorio indicando una serie di interventi. In merito agli investimenti la stessa Consac afferma che nel breve termine non sono previsti investimenti sulla rete idrica locale. Pertanto gli interventi in programma sono di manutenzione ordinaria e certamente non di natura strutturale. Ricorda che la gestione Consac ha comunque scovato un 30% di utenti che non era proprio iscritto a ruolo dell'acqua. Mentre la gestione economica ha raggiunto comunque dei risultati positivi come quello della lotta all'evasione , non si può dire altrettanto della gestione tecnica, ma per migliorare questo aspetto è necessario che il Comune di Sala Consilina chieda con forza quegli interventi strutturali sul territorio che reputa necessari.

Il consigliere comunale Luigi Giordano in parte condivide quello che è stato detto dal consigliere Galiano sulla scarsa trasparenza applicata dalla Consac. Probabilmente in passato c'è stata poca trasparenza sulle assunzioni. L'interesse di questo Ente è che la Consac abbia svolto in questi anni una serie di interventi sulla rete idrica che presentava comunque numerose perdite, che la sua presenza sia efficace quando con immediatezza interviene a seguito di segnalazioni di perdite o guasti e che inserisca nella programmazione anche su indicazione dell'Ente interventi strutturali alla rete.

Si dà atto che prima della votazione esce dall'aula il consigliere Michele Galiano . I consiglieri presenti in aula sono pertanto 13.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.: 13

- Voti favorevoli n.: 11

- Voti contrari n.: 1 (consigliere comunale Luigi Cardano)

- Astenuti n. 1 (consigliere comunale Antonio Santarsiere)
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.: 13
- Voti favorevoli n.: 11
- Voti contrari n.: 1 (consigliere comunale Luigi Cardano)
- Astenuti n. 1 (consigliere comunale Antonio Santarsiere)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

Si dà atto che dopo le votazioni rientra in aula il consigliere Michele Galiano . I consiglieri presenti in aula sono pertanto 14.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 22-09-2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
F.TO SPOLZINO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 22-09-2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
F.TO SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 03-10-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 3-10-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 3-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
